

**BOZZE DI STAMPA**  
**16 novembre 2016**  
**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

**XVII LEGISLATURA**

---

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della  
produzione e del commercio del vino (2535)**

## **EMENDAMENTI**

### **Art. 2.**

#### **2.100**

I RELATORI

*Al comma 1, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «, nonché al regolamento delegato (VE) 2016/1149, della Commissione, del 15 aprile 2016, e al regolamento di esecuzione (VE) 2016/115 O, della Commissione, del 15 aprile 2016».*

---

### **Art. 7.**

#### **7.100**

I RELATORI

*Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008», inserire le seguenti: «, e successive modificazioni».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G7.100**

CAMPANELLA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLNI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

la salvaguardia dei territori su cui sono impiantati vigneti eroici o storici costituisce obiettivo di assoluto rilievo ai fini del mantenimento della biodiversità agraria e della tutela di paesaggi rurali di notevole interesse;

i fenomeni di consumo del suolo agrario interessano tuttora vaste regioni del paese, ponendo a rischio anche alcune aree di particolare rilievo per la viticoltura storica;

l'abbandono e la trasformazione urbanistica delle aree interessate dalle coltivazioni viticole di rilievo storico può accelerare fenomeni di dissesto idrogeologico del territorio,

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di sottoporre i territori interessati dalla presenza di vigneti eroici o storici, come definiti dal presente disegno di legge, al vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

---

### **G7.101**

CAMPANELLA, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLNI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premessi che:

tra le pratiche enologiche consentite dal regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, risulta compresa l'aggiunta di trucioli di legno nei mosti per simulare l'invecchiamento tradizionale e l'affinamento dei vini nelle botti di rovere;

l'utilizzo dei trucioli consente di procurare rapidamente, con bassi costi di produzione, alcune note aromatiche tipiche dei vini di alta qualità, senza peraltro attivare quei processi di micro-ossigenazione naturale derivanti dalla permanenza nelle botti, così rilevanti nella definizione delle qualità organolettiche dei vini;

non esiste attualmente alcun metodo accreditato di analisi che consenta a chi dovrebbe operare i controlli di distinguere con certezza il vino maturato nelle botti di rovere da quello ottenuto con l'aggiunta di truciolo;

in assenza di chiare indicazioni in etichetta e di metodiche ufficiali di controllo, l'utilizzo dei trucioli di legno nei processi enologici può costituire pertanto un inganno per i consumatori ed una forma di concorrenza sleale;

il prestigio internazionale dei vini italiani si fonda oggi, in primo luogo, sul forte legame col territorio e con le tradizioni enologiche locali e potrà essere mantenuto solo valorizzando la specificità di questo percorso che ha richiesto forti investimenti sulla qualità e non inseguendo modelli produttivi incentrati sui bassi costi e sulla standardizzazione,

impegna il governo:

ad adoperarsi in sede europea affinché sia valorizzato il percorso qualitativo dei produttori vinicoli italiani, anche prevedendo la revisione del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, per quanto attiene all'impiego dei trucioli di legno, in quanto pratica enologica estranea alla tradizione europea e tendente all'omologazione verso il basso dei gusti e dei prodotti;

ad adoperarsi in sede europea affinché siano comunque adottate chiare modalità di etichettatura che prevedano l'indicazione obbligatoria dell'impiego dei trucioli di legno e che consentano ai consumatori di scegliere consapevolmente.

---

## **G10.100**

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 10 riguarda la questione dell'applicazione della norma che consente alle Regioni di autorizzare, ove ne sussistano le condizioni espressamente ivi previste, ad arricchire con mosti e attraverso l'impiego di saccarosio, vini e spumanti;

tale previsione, pensata dal legislatore come eccezione motivata rispetto alla ordinaria gestione del processo di vinificazione ha però, purtroppo, negli anni, assunto un carattere distinto e distante dallo spirito e dalla formulazione prevista e voluta dall'ordinamento; ha finito per trasformarsi in una sorta di deroga «a prescindere» che in maniera pressoché automatica copre l'intera produzione vinicola senza distinzione di territorio, vitigno, caratteristiche ambientali, condizioni climatiche ed altro;

se la deroga deve avere motivazioni di carattere tecnico legate alle condizioni climatiche queste devono essere indicate dal Ministero e rispettate da tutte le Regioni;

se invece la tecnica dell'arricchimento è ormai entrata nelle normali prassi enologiche allora il Ministero non deve scaricare sulle Regioni l'onere dell'autorizzazione,

impegna il Governo:

nelle more di attuazione del provvedimento all'esame, a prevedere che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con proprio decreto stabilisca le linee guida e le modalità alle quali tutte le Regioni si devono attenere per rilasciare l'eventuale autorizzazione di cui al suddetto comma 2 dell'articolo 10.

---

## **G28.100**

D'ALÌ, AMIDEI, RUVOLO, TARQUINIO, SCOMA

Il Senato,

in sede di discussione del ddl AS 253 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione»,

premesso che:

il Marsala, eccellenza territoriale del nostro Paese, è l'unico vino liquoroso che detiene la Denominazione d'origine controllata (DOC) ai sensi della legge 28 novembre 1984, n. 851 e del conforme Disciplinare di produzione di cui al DPR 17 novembre 1986 che molte e precise restrizioni hanno imposto ai produttori;

in sede di definizione delle disposizioni relative alla costituzione dei consorzi di tutela, non è stata tenuta in considerazione summenzionata peculiarità;

infatti, il Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010 ha inopinatamente cancellato, dalla platea dei legittimati a rappresentare le DOC dei vini speciali, proprio coloro che operano per ottenere tali vini omettendo di con-

siderare le imprese produttrici di vini «speciali» e rapportando la rappresentatività soltanto alla base «anagrafica» dei viticoltori ed a quella della materia prima;

considerato che:

i quantitativi di vino certificato a DO Marsala non sono i vini di base, ma il vino cui è stata aggiunta, obbligatoriamente, una quota di alcol vinico;

pertanto, il metodo di calcolo per definire la partecipazione alla *governance* del consorzio di tutela, misurata sui vini di base, determina un consorzio non coerente con il quadro produttivo esistente;

è nota l'urgenza di porre fine a questa situazione che non permette di riconoscere il consorzio di tutela per una delle denominazioni di origini controllata di più lunga tradizione e storia in Italia,

impegna il Governo:

a modificare rapidamente le disposizioni di cui al DM 16 dicembre 2010 per considerare il caso esclusivo della denominazione di origine controllata Marsala, stabilendo che per il computo delle produzioni certificate di vino liquoroso devono essere acquisite le quantità effettivamente certificate Marsala e non i quantitativi dei vini di base.

---

#### **G48.100**

FORMIGONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premessi che:

in data 18 e 19 ottobre 2016 la Commissione ha svolto le audizioni delle organizzazioni professionali, delle cooperative, dei soggetti rappresentativi dei produttori e della filiera vitivinicola, nonché dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati;

la Commissione politiche dell'Unione europea ha reso un parere favorevole con condizione e osservazione in data 18 ottobre 2016;

il provvedimento affronta nel suo complesso tutte le tematiche legate alla produzione vitivinicola ed è frutto di un approfondito esame in prima lettura;

occorre fornire certezza normativa a un settore essenziale nell'ambito del comparto primario, settore che sta registrando un andamento estremamente positivo soprattutto per quanto riguarda le esportazioni;

il settore vitivinicolo ha ricevuto una particolare valorizzazione anche nell'ambito di *Expo 2015* in cui un padiglione è stato dedicato esclusivamente a tale prodotto di eccellenza del *Made in Italy* agro alimentare,

impegna il Governo:

in sede di attuazione del disegno di legge a tenere in considerazione la normativa europea adottata nel 2016 con riferimento alla disciplina di sostegno del settore vitivinicolo e alla produzione biologica (regolamenti nn. 2016/1149, 2016/1150 e 2016/673);

con riferimento all'articolo 48 del disegno di legge – in materia di contenitori e contrassegno per i vini a DOP e IGP – a dare attuazione alla disposizione di cui al comma 6, in tema di speciale contrassegno stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e da tipografie autorizzate, individuando detti soggetti autorizzati mediante procedure trasparenti e con modalità di evidenza pubblica, ponendo in essere tutti i meccanismi di sicurezza e i controlli sull'individuazione dei soggetti e sull'operatività degli stessi: occorre assicurare livelli adeguati di garanzia dell'autenticità del prodotto e della tracciabilità dei produttori;

in sede di attuazione dell'articolo 40 del provvedimento, ad assicurare un adeguato coinvolgimento in materia consulti va e propositiva sulla tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP, anche al Collegio nazionale degli agronomi e degli agronomi laureati e al Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati.

---

## **G58.100**

PANIZZA, PIGNEDOLI, *relatori*

Il Senato,

considerato che il disegno di legge n. 2535 coordina e semplifica la normativa in materia vitivinicola, settore dinamico e molto importante poiché l'Italia è il primo produttore mondiale di vino, con in media 47,5 milioni di etto litri, ed è al secondo posto per volume e valore di vini esportati;

rilevato che il settore ha una grande rilevanza anche sotto il profilo dell'apporto positivo alla bilancia dei pagamenti, poiché il vino è il prodotto agro alimentare italiano più esportato con un valore di 5,4 miliardi di euro;

sottolineato che il comparto è all'avanguardia per i grandi livelli qualitativi raggiunti che collocano l'Italia al primo posto nell'Unione Europea per vini a Denominazione di origine (73 DOCG, 332 Doc e 118 IGT) e per varietà di uva da vino (453);

considerato che su un settore così importante e dinamico hanno un pesante impatto le numerose procedure burocratiche previste dalla vigente legislazione;

sottolineato che le importanti semplificazioni burocratiche introdotte dal disegno di legge n. 2535 hanno un effetto positivo per le imprese, ma determinano altresì importanti benefici per la Pubblica Amministrazione in quanto la dematerializzazione riduce costi di carta e archiviazioni, consente di concentrare in modo selettivo i controlli utilizzando il sistema dell'analisi dei rischi, rende altresì più efficaci i controlli, con meno risorse, disponendo dei dati informatizzati,

impegna il Governo:

a valutare l'adozione, nel rispetto della normativa europea, di misure di semplificazione degli adempimenti cui sono tenuti i produttori di vino sottoposto ad accisa con aliquota zero, che siano titolari di deposito fiscale, eventualmente anche esentandoli dalla predisposizione delle tabelle di taratura, dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti, del bilancio di materia e del bilancio energetico;

a valutare la possibilità di consentire ai produttori di vino che effettuano scambi intracomunitari di adempiere con la comunicazione INTRASTAT ad informare contestualmente l'Agenzia delle Dogane e l'Agenzia delle Entrate, rispettivamente per i controlli sulle accise e sull'IVA;

a valutare l'adozione, nel rispetto della normativa europea, di misure di semplificazioni delle procedure per le vendite dirette intracomunitarie, in azienda e a distanza, da parte dei produttori di vino.

---

## **G64.100**

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

il comma 13 dell'articolo 64 prevede che in mancanza della scelta dell'organismo di controllo tra gli iscritti nell'elenco degli organismi di controllo per le DOP e IGP del settore vitivinicolo, effettuata da parte dei soggetti proponenti le registrazioni e dai consorzi di tutela incaricati dal Ministero, le regioni e le province autonome, nelle cui aree geografi-

che ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni rappresentative della filiera vitivinicola, indicano al Ministero gli organismi di controllo individuandoli tra quelli iscritti nell'elenco di cui sopra,

impegna il Governo:

nelle more di attuazione del presente provvedimento, a prevedere che le regioni debbano attuare specifiche gare per individuare l'organismo di controllo, essendo questi prevalentemente soggetti privati.

---

### **G64.101**

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2535 recante: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

il comma 17 dell'articolo 64 prevede che la vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dall'ICQRF;

il decreto ministeriale 16 febbraio 2012 «Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate», che riguarda anche i prodotti vitivinicoli, al comma 1 definisce quali Autorità di vigilanza anche le regioni,

impegna il Governo:

a consentire alle regioni di rafforzare i propri strumenti di vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati.

---

### **74.100**

I RELATORI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all'articolo 48, commi 6 e 7, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto al comma 8, chiunque contraffà o altera i codici di identificazione alternativi ai contrassegni, previsti dall'articolo 48, comma 8, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa i predetti codici alterati o contraffatti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro. Salvo

che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza su più recipienti il medesimo codice di identificazione di cui all'articolo 48, comma 8, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza i codici di identificazione di cui all'articolo 48, comma 8, rilasciati da un soggetto non autorizzato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro».

---





